



COMUNE DI FIRENZE

E

“U.S. FIRENZE RUGBY 1931 A.S.D.”

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE “COMPLESSO SPORTIVO RUGBY PADOVANI” E “CENTRO SPORTIVO DAVIDE ASTORI” CIG: 81861164A0

Nell'anno 2026, in data odierna 23 giugno, tra:

La Dr.ssa Elena Toppino nata a Firenze il 02.01.1971, codice fiscale TPPLNE71A42D612P, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza S. Croce n.1, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Cultura e Sport, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune

E

Sig. Stefano di Puccio, nato a Sassari il 07/03/1957 in qualità di Rappresentante Legale della U.S. Firenze Rugby 1931 A.S.D. - C.F./ P.IVA 06023590489, con sede legale in Viale Paoli nr. 21 – 23 Firenze (di seguito denominato “Concessionario”).

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale del Servizio Sport n. **3687/2020** la Società Sportiva U.S. Firenze Rugby 1931 A.S.D. è risultata aggiudicataria della procedura negoziata per la concessione di servizi di gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato “Complesso sportivo Rugby Padovani”, Viale Paoli 21 della durata di 5 anni, oltre eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni, a partire dal 01.01.2021, effettuata in modalità telematica tramite piattaforma START – CIG 81861164A0 aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016;

- in data 22/01/2021 è stato stipulato, tra il Comune di Firenze e U.S. Firenze Rugby 1931 A.S.D. il Contratto P.G. 20661/2021, comprensivo di allegati parti integranti (Capitolato speciale, Relazione tecnico-descrittiva, Piano dettagliato degli interventi di manutenzione), per la gestione dell'impianto sportivo "Complesso sportivo Rugby Padovani" dal 01/01/2021 al 31/12/2025;

- con determinazione dirigenziale n. **08776/2025** è stato approvato l'Addendum al Contratto stipulato fra Comune di Firenze e U.S. Firenze Rugby 1931 A.S.D. - C.F./ P.IVA 06023590489 in data 22/01/2021 (Prot. Gen. 20661/2021) per il trasferimento di parte delle attività dal "COMPLESSO SPORTIVO RUGBY PADOVANI" al "CENTRO SPORTIVO DAVIDE ASTORI", restando invariati i termini della concessione con scadenza 31.12.2025, nonché gli impegni ed accertamenti previsti per la gestione dell'impianto con Determinazione dirigenziale n. 11771/2020;

- in data 01/12/2025 veniva sottoscritto l'addendum al contratto stipulato in data 22/01/2021, Prot. Gen.20661/2021 con il quale le Parti concordavano che la consistenza della concessione avrebbe compreso parte del Centro Sportivo Astori, limitatamente al campo in erba naturale e agli spogliatoi sottostanti la palazzina sud di cui alla **Planimetria A** e l'area del Complesso Sportivo Padovani esclusa dal cantiere di cui alla **Planimetria B**, entrambe parti integranti del presente atto;

- con determinazione dirigenziale n. **09792/2025** è stato disposto il rinnovo della concessione dell'impianto per la durata di anni 1 e mesi 6 dal **01/01/2026** fino al **30/06/2027**, eventualmente prorogabile fino al termine dei lavori c/o il Complesso Sportivo Rugby Padovani, con scadenza limite stabilita al **31/12/2030**, alle condizioni tutte stabilite nel Capitolato Speciale, nella Relazione tecnico-descrittiva, nel Piano dettagliato degli interventi di manutenzione, nell'offerta tecnica ed economica presentate dal concorrente in sede di gara;

- gli atti dei relativi verbali inerenti l'espletamento della Procedura sono conservati presso il Servizio Sport – viale Manfredo Fanti, 2;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale sull'aggiudicatario previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta delle informazioni antimafia, la stipula della scrittura privata avviene ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del D.lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

- sono state acquisite:

1. originale della garanzia definitiva di cui all'art. 26 del Capitolato;
2. copia delle polizze assicurative di cui all'art. 19 del Capitolato;

- la concessione vuol farsi risultare da scrittura privata sottoscritta in forma elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Oggetto della concessione

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Sport ed in esecuzione degli atti citati in premessa, rinnova la concessione dei servizi di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale denominati Complesso Sportivo Padovani limitatamente all'area esclusa dal cantiere di cui alla **Planimetria B** allegata e parte integrante del presente atto e Centro Sportivo Astori, limitatamente al campo in erba naturale e agli spogliatoi sottostanti la palazzina sud di cui all'allegata **Planimetria A** a U.S. Firenze Rugby 1931 A.S.D. con sede legale in Firenze (FI), Viale Pasquale Paoli 23, C.F. 06023590489, in persona del sig. Stefano Di Puccio, che accetta e si obbliga alle condizioni tutte previste:

- al presente contratto,
- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti del Servizio Sport
- nonché al Capitolato speciale con integrazioni approvato con Determinazione Dirigenziale nr. DD/2025/09792 e i relativi allegati (Relazione tecnico-descrittiva, Piano dettagliato degli interventi di manutenzione, Planimetria A e Planimetria B) che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) – di cui al D.Lgs.vo 81/20089 non è stato redatto in quanto nell'esecuzione dei vari servizi afferenti l'impianto non emergono interferenze tra il personale del Committente e quello del Concessionario, fermi restando gli obblighi del Concessionario in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.vo 81/2009, descritti in particolare nel Capitolato all'Art. 8, lettere i. j. k.

Il Sig. Stefano di Puccio nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare il Concessionario si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare i servizi posti dal Comune di Firenze a base di gara alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica.

Il Concessionario, nell'esecuzione della presente concessione, dichiara inoltre:

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

A seguito di quanto disposto con Determinazione dirigenziale 09792/2025 U.S. Firenze Rugby 1931 A.S.D. avrà in concessione, dal Comune di Firenze, la parte del Centro Sportivo "Davide Astori", posto in Piazzale Campioni del '56 – Firenze, descritta e rappresentata nell'allegata **Planimetria A**, al fine di consentire la prosecuzione delle attività della massima serie (allenamenti e partite delle squadre maggiori).

Nello specifico, la parte del Centro Sportivo Davide Astori assegnata a U.S. Firenze Rugby 1931 A.S.D. comprende:

- area a verde con all'interno campo da rugby regolamentare;
- due spogliatoi con servizi igienici e docce posti al piano seminterrato della palazzina lato campo e un magazzino al piano interrato;
- area segmentata in rosso nella **Planimetria A** che rimane a disposizione di A.C.F. Fiorentina durante le manifestazioni sportive allo Stadio A.Franchi, compresa servitù di passaggio per l'accesso diretto verso Viale P.L. Nervi.

La consistenza della concessione comprende, pertanto, nel suo insieme, l'area del Complesso Sportivo Padovani esclusa dal cantiere di cui alla **Planimetria B** e parte del Centro Sportivo Astori, limitatamente al campo in erba naturale e agli spogliatoi sottostanti la palazzina sud di cui all'allegata **Planimetria A**.

ART. 2 - Esecuzione della concessione

Ai fini della esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, il Concessionario è tenuto a ottemperare alle specifiche disposizioni stabilite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dal Direttore di Esecuzione Contrattuale (DEC) e suoi collaboratori.

ART. 3 - Durata della concessione

1. La durata della Concessione degli impianti sportivi, per effetto del rinnovo disposto con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale nr. 09792/2025, è stabilita dal **01/01/2026** al **30/06/2027**.
2. Alla scadenza, il termine potrà essere prorogato fino al termine dei lavori c/o il Complesso Sportivo Rugby Padovani, con scadenza limite stabilita al **31/12/2030** con provvedimento espresso del Comune, dandone preavviso al Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza.
3. Nel caso in cui la proprietà degli impianti sportivi sia trasferita dal Comune al Demanio dello Stato, il Comune potrà recedere anticipatamente dal contratto dandone formale comunicazione al Concessionario con un preavviso non inferiore a 30 gg.
4. Al fine di assicurare la continuità di utilizzo degli impianti sportivi, il Comune si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, stimato in 6 mesi. In tal caso, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, agli stessi patti e condizioni del contratto di concessione, fino al completamento delle procedure di gara e alla consegna dell'impianto al nuovo gestore.

ART. 4 – Consegna impianto sportivo

Con la sottoscrizione del presente atto si rinnova la Concessione dei servizi di gestione degli impianti sportivi in oggetto dei quale il Concessionario assume la gestione nello stato e nelle condizioni in cui si trovano.

Il sig. Stefano di Puccio, Legale Rappresentante della U.S. Firenze Rugby 1931 A.S.D. ha comunicato i nominativi dei seguenti incaricati:

- Direttore dell'impianto (art.7 del Capitolato di gara): Sig. Magini Marco;
- Datore di lavoro (art.8 c.8 – i del Capitolato di gara): Sig. Stefano Di Puccio;
- Nominativo intestatario CPI (art.8 c.8 – r del Capitolato di gara): Sig. Stefano Di Puccio;
- Nominativo intestatario licenza di pubblico spettacolo (art.8 c.8 – s del Capitolato di gara): Sig. Stefano Di Puccio;
- Terzo responsabile per la conduzione delle centrali termiche e Ditta specializzata per lo svolgimento della manutenzione obbligatoria (art.8 c.8 – y del Capitolato di gara): Ditta Brusco e Puggelli S.r.l. P.I. e C.F.: 05540890489 ;

Con comunicazione di cui al P.G. nr. 260473/2026 il sig. Stefano Puccio ha confermato che tali incarichi sono da ritenersi validi anche per il periodo di rinnovo.

ART. 5 – Canone ricognitorio a carico del concessionario

Il Concessionario dovrà versare al Comune, entro il mese di dicembre, un canone ricognitorio annuo pari a 200,00 € (duecento/00), oltre ad IVA ai sensi di legge, quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto. Il suddetto pagamento verrà corrisposto mediante bonifico bancario da effettuarsi alla Tesoreria Comunale – Gestione Intesa San Paolo s.p.a. – intestato a Comune di Firenze – Piazza

della Signoria 1 - Firenze, Coordinate IBAN: **IT75I0306902887100000300015**, con causale “canone ricognitorio degli impianti Complesso Sportivo Padovani e Centro Sportivo Astori”.

ART. 6 – Contributo alla gestione a carico del Comune

Il Comune erogherà il contributo alla gestione, offerto in sede di gara, stabilito in € **47.225,00** oltre IVA, previa presentazione di fattura da parte del Concessionario, entro il 31 marzo di ogni anno o entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune, se successiva al 31 marzo. L'erogazione del contributo di gestione è subordinata alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni e comunque alla corretta ed integrale trasmissione della documentazione di cui all'art.15 del Capitolato *secondo le modalità previste all'art.8 c.10* dello stesso Capitolato.

ART. 7 - Garanzia definitiva

Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in data 9.12.2020, è stata costituita presso la Compagnia Generali la Polizza Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 400251011 di cui al ns. prot. 350212/2020.

La suddetta garanzia definitiva decorre dalla data della consegna dell'impianto. Dovrà essere assicurata, a cura del contraente, la copertura pari alla durata del periodo contrattuale, come stabilito all'art. 26 del Capitolato. La polizza sarà svincolata al termine del suddetto periodo, e, comunque entro 30 giorni dal verbale di riconsegna dell'impianto al Servizio Sport, previa comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale inviata tramite PEC.

Il contraente dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Firenze *secondo le modalità previste all'art.8 c.10* e le previsioni dell'art. 15 dello stesso Capitolato le quietanze di pagamento dei premi annuali relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze RCT/RCO, furto e incendio.

ART. 8- Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, il Concessionario si obbliga nei confronti del Comune di Firenze ad ottemperare a quanto previsto dalla sopracitata legge. In particolare, il Concessionario ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, come da nota Prot. Gen. n° 474437 del 15/12/2025: Banca CREDIT AGRICOLE - IBAN IT25D0623002814000040684114 ed ha individuato ad operare su di esso le seguenti persone delegate: CHIARA ACCARDI, nata il 06/09/1971 a CATANIA, cod. fisc. CCRCHR71P46C351B, STEFANO DI PUCCIO, nato il 07/03/1957 a SASSARI, cod. fisc. DPCSFN57C07I452K e STEFANO GIANNARDI, nato il 01/05/1963 a FIRENZE, cod. fisc. GNNSFN63E01D612N.

Sarà onere del contraente comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero sopravvenire al fine di assicurare la regolarità della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza della presente scrittura, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, la stessa si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

ART. 9- Tutela della riservatezza

Il Concessionario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101 del 2018, in attuazione del Regolamento UE 679/2016.

Il Comune di Firenze nomina formalmente Stefano di Puccio nato a Sassari il 07/03/1957 quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.

Il Concessionario si obbliga ad accettare le suddette nomine secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 10 - Spese e disposizioni finali

Tutte le spese di questo atto (di registrazione eventuale e di bollo) e consequenziali sono a carico del Concessionario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. sul canone ricognitorio a carico del concessionario e del contributo alla gestione a carico del Comune, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, art. 5 comma 2°, e successive modifiche ed integrazioni, **solo in caso d'uso**.

Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. E' vietato il ricorso all'arbitrato. Per tutte le controversie relative al presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di Firenze. A tutti gli effetti del presente atto, il contraente elegge domicilio in:

Questo atto, scritto con mezzo elettronico, occupa n. 6 pagine intere.

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

- Capitolato speciale;
- Relazione tecnico-descrittiva;
- Piano dettagliato degli interventi di manutenzione;
- Planimetria A;
- Planimetria B.

Firmato digitalmente
La Dirigente del Servizio Sport

Firmato digitalmente
Il Legale rappresentante della Società Sportiva